



Città di
San Giovanni Teatino
provincia di Chieti

N. 19/2021 R.G.

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA
N. 9 DEL 06-03-2021

**Oggetto: MISURE DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19
Sospensione delle attività didattiche in presenza fino al 14 marzo 2021.**

IL SINDACO

VISTA l'ordinanza sindacale n. 8/2021 con cui è stata disposta la proroga della sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondaria di I grado del territorio di San Giovanni Teatino fino al 05 marzo 2021, salvo proroghe dettate dal persistere dell'emergenza;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 13 del 5 marzo 2021, con cui si dispone la sospensione delle attività scolastiche e didattiche in presenza di tutte le classi delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, sino alla data del 14.03.2021, sull'intero territorio della Regione Abruzzo:

PRESO ATTO che nella citata ODPGR si evidenzia il perdurare della circolazione del virus tra i giovani e giovanissimi in età scolare - come ribadito dalle AA.SS.LL. - e dall'incremento dei relativi casi di contagio, tali da necessitare il procrastinarsi delle misure disposte con l'O.P.G.R. n. 11/2021, nelle more del completamento delle attività vaccinali destinate agli operatori della scuola, che vedranno la conclusione alla data del 14.03.p.v.;

PRESO ATTO dell'ulteriore aumento dei casi di positività al Covid-19 registrati negli ultimi giorni anche tra gli alunni delle scuole dell'infanzia del territorio, come da comunicazioni del Dipartimento di Prevenzione della Asl 02 di Lanciano-Chieti-Vasto, agli atti del Comune;

PRESO atto dell'esito della riunione del 03/03/2021 del tavolo interistituzionale "Salus et Spes";

SENTITO il Prefetto di Chieti, circa la necessità di proseguire con la misura precauzionale di sospensione delle lezioni in presenza;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni.

La legge regionale stabilisce norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria, ivi comprese quelle già esercitate dagli uffici del medico provinciale e del veterinario provinciale e dagli ufficiali sanitari e veterinari comunali o consortili, e disciplina il trasferimento dei beni e del personale relativi.

Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale.

Sono altresì fatti salvi i poteri degli organi dello Stato preposti in base alle leggi vigenti alla tutela dell'ordine pubblico.”

VISTI:

- il decreto legge 14 gennaio 2021 n. 2 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021” che ha spostato al 30 aprile 2021 il termine dello stato di emergenza;
- il D.P.C.M. 2 marzo 2021 che detta “ Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» (GU Serie Generale n.52 del 02-03-2021 - Suppl. Ordinario n. 17),

RITENUTO, pertanto, che alla data attuale, sussistono le ragioni di tutela della salute pubblica che legittimano la proroga della sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondaria di I grado del territorio comunale, nelle more del completamento delle attività vaccinali destinate agli operatori della scuola;

ORDINA

per i motivi espressi in premessa, la proroga della sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondaria di I grado del territorio di San Giovanni Teatino **fino al 14 marzo 2021**, salvo ulteriori proroghe dettate dal persistere dell'emergenza,

AVVISA

avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

DISPONE

- la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune;
- la trasmissione di copia del presente atto:
 - 1) al dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo G.Galilei: chic811006@pec.istruzione.it
 - 2) all'Amministratore della SGT Multiservizi Srl: sgtmultiservizi@pec.sgtmultiservizi.it
 - 3) all'Amministratore della SGT SPORT ASD Arl: sgtsport@pec.it
 - 4) alla Prefettura di Chieti: protocollo.prefch@pec.interno.it
 - 5) al Comando Stazione Carabinieri di San Giovanni Teatino: tch29071@pec.carabinieri.it

IL SINDACO

f.to Dott. Luciano Marinucci